

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

^^^

PER: GHIRARDIN EMANUELA (C.F.: GHRMNL65A50D869T), nata a Gallarate il 10/01/1965 e residente a Roma in Via Efsio Orano n. 3 (00155), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: MAGLIULO ERSILIA LISA, residente a Frignano (CE) in Via Dante Alighieri n. 21 (81030).

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D.G. prot. n. 776 del 22.07.2022 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto l'approvazione delle *“graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali di Assistente amministrativo – Area B, Assistente Tecnico – Area V, Addetto alle aziende agrarie – Area As, Cuoco – Area B, Collaboratore Scolastico – Area A, Guardarobiere – Area B, Infermiere – Area B, del personale A.T.A. Statale degli Istituti e Scuole di Istruzione Primaria, Secondaria, degli Istituti d'Arte, dei Licei Artistici, delle Istituzioni Educative e delle Scuole Speciali Statali della provincia di Roma”*, nella parte in cui la ricorrente risulta inserita alla posizione n. 277 con il punteggio

complessivo di 31,90, in luogo di quello spettante pari a complessivi 39,75 punti, nel profilo di Assistente Amministrativo;

2. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1137 del 08.08.2022 con il quale è stata rettificata la graduatoria in oggetto, nella parte in cui non è stata disposta alcuna modifica in favore della ricorrente;
3. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1314 del 24.08.2022 con il quale è stata ulteriormente rettificata la graduatoria in oggetto, nella parte in cui non è stata disposta alcuna modifica in favore della ricorrente;
4. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 27823 del 26.08.2022 con il quale sono stati individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo della Provincia di Roma, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente.
6. Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno della graduatoria provinciale permanente per il proprio profilo con il legittimo punteggio di 39,75, nonché nell'elenco dei candidati individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con D.D.G. n. 336 del 26.04.2022 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio bandiva il concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali per il profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area B (**cfr. doc. 1: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 336 del 26.04.2022**).

L'art. 1 del Bando indicava i seguenti requisiti dei quali i candidati dovevano essere in possesso al fine di poter accedere alla predetta procedura:

“1.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di "personale ATA a tempo determinato statale della scuola" nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre".

1.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

"a) anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

***e)** ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.*

*“**1.3** Per essere ammessi al concorso i candidati devono , altresì possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 ed in particolare l'art.4 – modifica della Tabella B allegata al C.C.N.L. 29/11/2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. di seguito indicato: diploma di maturità;*

***1.4** Gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.*

***1.5** Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.*

***1.6** Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.*

[...] **1.9** Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05".

L'art. 2 relativo all' "Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente" disponeva che:

"2.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a)** chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b)** chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c)** non produrre alcuna domanda.

2.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a), e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/1. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05. Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato valorizzando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

2.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente".

L'art. 4 rubricato "Utilizzazioni delle graduatorie permanenti" così prevedeva : <<**4.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.** **4.2** Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area As si applicano le riserve di cui

*all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18). **4.3** Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.11, comma 5 del presente bando)>>.*

I candidati collocati all'interno della graduatoria venivano dunque individuati ai fini della assunzione a tempo indeterminato, condizione che non si è verificata in favore della ricorrente per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione, la quale ha calcolato in maniera errata il punteggio da attribuire alla medesima.

Ai sensi dell'art. 7 del Bando, la domanda per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione all'interno della graduatoria permanente provinciale doveva essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio di "Istanze online".

L'art. 10 del Bando rubricato "Formazione delle graduatorie" stabiliva le modalità di inserimento dei candidati all'interno delle predette:

***"10.1** I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), e delle eventuali riserve (All. E) .*

***10.2** I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.*

***10.3** La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nel competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.*

10.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e all'albo del competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

10.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352 e ss.mm. ed ii."

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli posseduti, gli aspiranti venivano valutati conformemente alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato A/1, nelle cui avvertenze era così previsto al punto E): "[...]Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali".

L'Allegato A/1 avente ad oggetto la "**Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo**", di appartenenza della ricorrente, stabiliva l'attribuzione dei punteggi in relazione sia ai titoli culturali che a quelli di servizio, così prevedendo:

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9.
 - Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1)
- 2) Diploma di laurea breve PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica punti 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole)
(1)(2)
- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3) PUNTI 1,50

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3) (8): PUNTI 1

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali (9). Si valuta una sola idoneità: PUNTI

B) TITOLI DI SERVIZIO

1) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandi femminili dello Stato (4) (5) (6) (7), tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 comma 2.2 lettera a) con specifico riferimento agli assistenti amministrativi non di ruolo che hanno effettuato prestazioni come DSGA: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

2) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

3) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

Con particolare riferimento ai titoli di servizio, il punto n. 3) prevedeva il riconoscimento del punteggio di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per ogni altro servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici.

La ricorrente, in qualità di Collaboratrice scolastica in servizio presso il Liceo classico statale "T. Tasso" di Roma, in possesso di tutti i requisiti di cui al D.D.G. n. 336 del 26.04.2022, in data 01.05.2022 trasmetteva la relativa domanda di partecipazione, specificando i titoli culturali e di servizio complessivamente posseduti (**cf. doc. 2: Domanda di partecipazione**).

Pur avendo dichiarato tutti i titoli posseduti, in sede di pubblicazione della graduatoria di cui al D.D.G. n. 776 del 22.07.2022, così come anche successivamente rettificata, la ricorrente assisteva alla inesatta attribuzione del punteggio spettante in quanto, in maniera del tutto illegittima, il Ministero resistente non valutava il servizio prestato presso altri Enti locali, per il quale avrebbe avuto diritto alla attribuzione di ulteriori punti (**cf. doc. ti 3 - 5: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 776 del 22.07.2022; D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1137 del 08.08.2022; D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1314 del 24.08.2022**).

In considerazione dell'inesatta attribuzione del punteggio, la ricorrente veniva collocata alla posizione n. 277 con complessivi 31,90 punti, in luogo dei 39,75 effettivamente spettanti per tutto il servizio complessivamente prestato:

```
000277 GHIRARDIN EMANUELA RM/015161 0,00 6,50 24,40 1,00 **** * * * 31,90
10/01/1965 (VA) *****
```

Come si evince dal certificato di servizio e dall'estratto contributivo in atti, a decorrere dal 16.07.1990 sino al 31.12.2003 la ricorrente prestava servizio presso l'I.P.A.B. "Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (Casa di Riposo Bellaria)" che, soltanto successivamente al servizio prestato, a decorrere dal 01.01.2004, veniva rinominato "Fondazione Bellaria Onlus" (**cf. doc.ti 6 - 7: Certificato di servizio; Estratto contributivo**).

La ricorrente svolgeva attività in qualità di Ausiliaria Socio Assistenziale a tempo indeterminato, ai sensi del CCNL – Comparto Regioni – Enti Locali.

Anche con riferimento alla procedura concorsuale avente ad oggetto l'inserimento nella graduatoria provvisoria per l'a.s. 2013/14, alla ricorrente non veniva inizialmente valutato il predetto servizio prestato, omissione in relazione alla quale la medesima azionava un reclamo (**cf. doc. 8: Reclamo 2014**).

All'esito di tale procedura alla ricorrente veniva riconosciuto un maggior punteggio, pur se parziale, in quanto veniva attribuita la valutazione di 7.30 in luogo di quella spettante di 8.05, senza considerare l'attribuzione errata del nominativo alla ricorrente (**cf. doc. 9: Graduatoria 2014**):

```
000776 GHIRARDINI EMANUELA RM/009168 0,00 2,00 21,30 0,00 **** * * * 23,30
10/01/1965 (VA) *****
```

Il danno attuale subito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la medesima è stata privata della attribuzione di un punteggio legittimamente spettante, in considerazione del servizio svolto, conformemente a quanto indicato nel Bando di concorso, contenente prescrizioni specifiche che evidentemente non sono state rispettate dall'Amministrazione resistente.

A causa della errata attribuzione del punteggio ulteriore spettante di 8,05, la ricorrente non è stata collocata all'interno della graduatoria in una posizione

conforme ai titoli complessivamente posseduti e dichiarati, per i quali avrebbe certamente ottenuto l'immissione in ruolo.

Si rappresenta difatti che, qualora fossero stati attribuiti alla ricorrente tutti i punti spettanti per i titoli posseduti, la medesima si sarebbe collocata all'incirca alla posizione n. 125 ed avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo, tenuto conto che la resistente Amministrazione ha immesso in ruolo candidati inseriti in graduatoria orientativamente fino al n. 166, come ben si evince dal decreto che ha disposto le immissioni in ruolo (cfr. doc. 10: D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 27823 del 26.08.2022).

La piena prova di quanto dedotto è ben fornita da un mero raffronto tra i candidati collocati in graduatoria e quelli che hanno ottenuto l'immissione in ruolo: da una analisi di quanto riportato, emerge che l'Amministrazione resistente ha disposto l'immissione in ruolo di molteplici candidati collocati in graduatoria alla posizione con il punteggio di 37,00, ben inferiore a quello cui la ricorrente ha ben diritto di 39,75.

Si considerino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i candidati Palmieri Augusta e Scappa Fiorella, rispettivamente aventi punteggio pari a 37,40 e 37,30.

Alla luce dell'Allegato A/1, punto B (Titoli di servizio), comma 3, il Ministero resistente avrebbe dovuto procedere alla attribuzione di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni anche nel caso di *“Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici”*.

Si rappresenta che la Casa di Riposo Bellaria, a decorrere dall'anno 1954, veniva riconosciuta come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) senza scopo di lucro e dunque quali Enti Pubblici sub regionali.

Soltanto nell'anno 2004, a seguito della legge regionale n. 1/2003, l'Ente si trasformava da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e dunque da Ente pubblico, in Fondazione Bellaria ONLUS.

La ricorrente aveva pertanto pieno diritto ad ottenere la legittima valutazione del punteggio spettante per tutto il servizio complessivamente considerato,

Tel. 0642014795

Attre servizio, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente, in una qualsiasi delle scuole seguenti:

- a) Scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilie e Val d'Aosta, e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) Scuole primarie statali;
- c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali

[illegible]

Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici

[illegible]

12

La ricorrente avrebbe avuto pieno diritto alla attribuzione di complessivi 39,75 punti, così determinati, che le avrebbero garantito un collocamento migliore all'interno della graduatoria, nello specifico all'incirca alla posizione n. 125, con conseguente immissione in ruolo a partire dal corrente a.s. 2022/23:

Titoli	Punti spettanti	Punti riconosciuti
Titolo di accesso	6,5	6,5
Titoli di cultura aggiuntivi	1,00	1,00
Totale titoli culturali	7,5	7,5
Titoli di servizio specifico statale	15,5	15,5
Titoli di servizio non statale	0	0
Titoli di altro servizio statale	8,7	8,7
Titoli di altro servizio statale	0	0
Titoli di servizio di altre amministrazioni	8,05	0
Totale titoli di servizio	32,25	24,40
TOTALE TITOLI COMPLESSIVI	39,75	31,90

Dal raffronto sopra riportato tra il punteggio spettante e quello erroneamente riconosciuto, emerge una differenza di ben 8,05 punti, alla cui attribuzione la ricorrente avrebbe avuto pieno diritto in considerazione di tutti i titoli posseduti.

È dunque evidente che la graduatoria provinciale permanente relativa al profilo di collaboratore scolastico, di cui al D.D.G. prot. n. 776 del 22.07.2022, nonché i successivi consequenziali atti, dovranno essere annullati e/o rettificati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. ILLEGITTIMITÀ DELLA OMESSA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DALLA RICORRENTE IN ALTRE AMMINISTRAZIONI: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI 8,05 PUNTI PER IL SERVIZIO NON VALUTATO. VIOLAZIONE**

DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

La ricorrente ha pieno diritto ad essere inserita all'interno della graduatoria provinciale provvisoria con il punteggio complessivo di 39,75 punti, comprensivo del servizio illegittimamente non valutato.

Del tutto inspiegabilmente ed illegittimamente l'Amministrazione non riconosceva in favore della ricorrente il punteggio spettante per il servizio prestato presso l'I.P.A.B., divenuto Fondazione Onlus soltanto nell'anno 2004, quando la ricorrente già non prestava più servizio presso il predetto.

A ciò deve inoltre aggiungersi che, con reclamo del 07.07.2022, la ricorrente tentava di dirimere la controversia in sede stragiudiziale, chiedendo alla resistente Amministrazione di voler riconoscere il punteggio spettante, in riscontro al quale non otteneva alcuna risposta dal Ministero (**cf. doc. 11: Reclamo 07.07.2022**).

Se il Ministero dell'Istruzione avesse effettuato le opportune verifiche, avrebbe potuto rilevare il grave ed illegittimo errore nel quale è incorso, consistente nella mancata valutazione del punteggio spettante alla ricorrente in considerazione dei titoli di servizio complessivamente posseduti.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle*

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure concorsuali.

L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione si rinviene nel fatto che, dall'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA alla posizione n. 277 con 31,90 punti, consegue l'impossibilità per la medesima di poter essere individuata per le assunzioni a tempo indeterminato, alla quale invece hanno avuto accesso candidati collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

L'Amministrazione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale faceva legittimo affidamento sul servizio complessivamente considerato, al fine di poter essere inserita in graduatoria in una posizione conforme ai titoli posseduti.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello,

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in *«Giur. cost.»*, 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico

perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)" ².

Orbene, il Ministero dell'Istruzione, senza alcuna ragionevole motivazione, ha omesso tutta la valutazione del servizio prestato dalla ricorrente presso l'I.P.A.B. – Casa di riposo Bellaria, svolto a decorrere dall'anno 1990 sino al 2003, il quale deve essere valutato con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 8,05.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90: VIOLAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'OBLIGO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA, IN FAVORE DELLA RICORRENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La condotta tenuta dall'Amministrazione deve essere censurata, essendo la medesima altresì incorsa nella violazione della legge n. 241/90.

In particolare, ai sensi della richiamata legge sul procedimento amministrativo, la P.A. può intervenire in autotutela ed annullare e/o rettificare i propri atti.

L'art. 21 *octies* della legge n. 241/90 sulla "**Annulabilità del provvedimento**" prevede che:

<<1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato."

di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis>>.

Sul punto, l'art. 21 *nonies* rubricato “**Annullamento d’ufficio**” così recita:

<<1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può essere annullato d’ufficio**, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445>>.

Ne è prova il fatto che la resistente Amministrazione ha proceduto, con decreti successivi alla pubblicazione della graduatoria provinciale permanente, alla rettifica della posizione di alcuni candidati, senza invece provvedere al riconoscimento in favore della ricorrente dell’ulteriore punteggio di 8,05 spettante in virtù del servizio svolto presso l’I.P.A.B., nonostante il tentativo avanzato dalla ricorrente in sede stragiudiziale.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato con sentenza n. 3537 del 04.06.2020: <<[...] Il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 13 dicembre 2010, n. 36323) e dunque ne è corretta la qualificazione come "di secondo grado" in quanto va ad incidere su un sottostante provvedimento. Esso, tuttavia, si caratterizza per il suo fondarsi su un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità; bensì **consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, per come risultante dallo stesso atto. Dati per presupposti, infatti, in quanto predeterminati dal bando, i criteri di valutazione dei titoli, [...] ne ha sbagliato la traduzione in punti, con ciò alterando l'ordine della graduatoria basata esclusivamente su tali conteggi. In presenza dell'allegazione di un errore materiale, nel senso ora indicato, ovvero in caso di sua autonoma individuazione, non poteva dunque esimersi dall'obbligo di accertare nel merito se effettivamente l'errore dedotto fosse riscontrabile ovvero comunque dal correggerlo, una volta rilevato. Tale obbligo discende, in particolare, dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati - tenuti, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà - ma anche e soprattutto la pubblica amministrazione, cui l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento.** D'altro canto, la mera correzione di errori materiali non implica, per sua natura, alcuna ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 marzo 2020, n. 2990). I principi in questione sono a tal punto immanenti all'ordinamento giuridico che il legislatore impone persino al giudice di intervenire sui propri provvedimenti in presenza di un'istanza di correzione di errore materiale, senza che ciò determini alcuna violazione del divieto del ne bis in idem (cfr., per il processo amministrativo, l'art. 86 c.p.a.). Mutuando peraltro le risultanze giurisprudenziali cristallizzatesi proprio in ambito giudiziario, può

affermarsi che sussistono gli estremi di un errore materiale quando ci si trovi di fronte ad «una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto» (C.d.S., sez. III, 5 agosto 2011, n. 4695)>>.

L'Amministrazione è pertanto incorsa in una duplice violazione di legge in quanto, da un lato, ha impedito alla ricorrente di poter ottenere il legittimo inserimento all'interno della graduatoria provinciale permanente a causa della parziale valutazione dei suoi titoli.

Come se non bastasse, pur dinanzi al reclamo avanzato da parte ricorrente, il Ministero non procedeva alla rettifica del punteggio della stessa, che invece avrebbe dovuto realizzare tenuto conto che ha errato nella valutazione dei titoli, sbagliandone ***“la traduzione in punti, con ciò alterando l'ordine della graduatoria basata esclusivamente su tali conteggi”***.

In presenza di una graduatoria di un concorso pubblico errata, in quanto caratterizzata da ben evidenti errori di valutazione dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla emanazione di un provvedimento di rettifica in autotutela anche nei confronti della ricorrente, che invece si è vista privata dell'ulteriore punteggio di 8,05 per il servizio prestato dall'anno 1990 al 2003 presso l'I.P.A.B.

Tanto basta per sostenere che l'odierno resistente è altresì incorso nella violazione dell'art. 97 della Costituzione, avendo agito in aperto contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e buona fede omettendo il compimento di un atto dovuto, ai sensi della legge n. 241/90, tra l'altro rilevato dalla stessa ricorrente in sede stragiudiziale.

^^^

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento della graduatoria provinciale permanente di cui al D.D.G. n. 776 del 22.07.2022, e dei successivi consequenziali atti, nonché di procedere all'inserimento della ricorrente con il punteggio complessivo di 39,75 punti, per i motivi di cui sopra.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di annullare graduatoria impugnata e di voler ordinare alla resistente Amministrazione di procedere alla relativa rettifica, con corretto inserimento della ricorrente con il legittimo punteggio spettante in considerazione di tutto il servizio complessivamente prestato, ai fini della conseguente immissione in ruolo, alla quale la ricorrente ha pieno diritto.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione ha agito *contra legem*, privando la ricorrente di un ulteriore punteggio di 8,05 legittimamente spettante, che ha determinato il collocamento della medesima all'interno della graduatoria in oggetto in una posizione difforme da quella corrispondente ai titoli posseduti, che le ha impedito l'immissione in ruolo a partire dal corrente a.s. 2022/23.

Il danno patito dalla ricorrente è ben evidente se solo si considera che, qualora fossero stati attribuiti tutti i punti spettanti per i titoli posseduti, la medesima si sarebbe collocata all'incirca alla posizione n. 125 ed avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo, tenuto conto che la resistente Amministrazione ha immesso in ruolo candidati inseriti in graduatoria orientativamente fino al n. 170.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che i candidati collocati nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo

indeterminato hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività scolastica.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura concorsuale per titoli articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che la ricorrente è stata altamente pregiudicata dalla mancata valutazione del servizio prestato presso l'I.P.A.B., valutazione di ulteriori 8,05 punti che avrebbe consentito alla predetta una diversa collocazione all'interno della graduatoria.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che dall'errore imputabile alla sola Amministrazione, alla ricorrente è impedita la collocazione nella graduatoria *de qua* in una posizione conforme ai propri titoli, con impossibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, in aperta violazione di legge.

Roma, 26.09.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia :

1. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 336 del 26.04.2022;
2. Domanda di partecipazione;
3. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 776 del 22.07.2022;
4. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1137 del 08.08.2022;
5. D.D.G. M.I. – U.S.R. Lazio n. 1314 del 24.08.2022;

6. Certificato di servizio;
7. Estratto contributivo;
8. Reclamo 2014;
9. Graduatoria 2014;
10. D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 27823 del 26.08.2022;
11. Reclamo 07.07.2022;
12. Scheda di valutazione punteggio UIL.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 26.09.2022

Avv. Domenico Naso